FONDAZIONE
EDMUND MACH

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale 4 –

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.
Primo aggiornamento – riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) – adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015
Secondo aggiornamento – di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna – adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.
Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

SOMMARIO

1. LE FATTISPECIE DI FALSITÀ DISCIPLINATE DALL'ART. 25 *BIS* DEL D. LGS. N. 231/2001 3
2. LE FATTISPECIE DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 *OCTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001) 3
3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *BIS DEL* D. LGS. N. 231/2001 4
4. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *OCTIES DEL* D. LGS. N. 231/2001 4
5. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE 4
6. PROCEDURE SPECIFICHE 5
7. I CONTROLLI DELL'ODV 5
8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV 6

1. LE FATTISPECIE DI FALSITÀ DISCIPLINATE DALL'ART. 25 *BIS* DEL D. LGS. N. 231/2001

Di seguito una breve panoramica sui reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001:

Da una parte il Legislatore sanziona chi contraffà o altera:

a) monete (Artt. 453 e 454 c.p.);
b) valori di bollo (art. 459 c.p.);
c) carta filigranata (art. 460 c.p.);
d) marchi o segni distintivi, ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473).

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

D'altra parte sanziona anche colui che, di concerto (artt. 453, 459 c.p.) o senza concerto (art. 455, 459, 473 c.p.) con chi li ha contraffatti o alterati, introduce nel territorio dello Stato, o detiene, o spende (anche in buona fede, art. 457 c.p.), o mette altrimenti in circolazione: monete, valori di bollo, marchi o segni distintivi, ovvero brevetti, modelli e disegni.

Infine sanziona la condotta di colui che introduce nello Stato e commercio prodotti con segni falsi (art. 474).

L'art. 25 *bis* D. Lgs. 231/2001 prevede che all'ente possa essere applicata, nelle ipotesi più gravi, la sanzione pecuniaria sino a 800 quote.

2. LE FATTISPECIE DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 *OCTIES* DEL D. LGS. N. 231/2001)

Relativamente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, l'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, che racchiude la normativa antiriciclaggio, e modificato dall'art. 3, comma 5 lett. a) e b) della L. n. 186/2014, prevede, in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 *bis*, 648 ter e 648 *ter*1 c.p., l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Alla condanna per uno dei delitti predetti conseguono altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 *octies*:

Ricettazione (art. 648 c.p.)
«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.* *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»*
Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.* *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»*
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648»

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 c.p.)

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto–legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648»

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *BIS DEL* D. LGS. N. 231/2001

Si ritiene che i processi sensibili, in relazione alle sole ipotesi di detenzione, spendita e circolazione, siano limitati alle attività di cassa e tesoreria. In particolare:

a) **gestione del denaro contante** (presso i punti di incasso: punto vendita cantina, casse automatiche per ricarica tessere prepagate, punto vendita spaccio aziendale, altri punti di incasso temporanei organizzati in occasione di eventi, fiere o manifestazioni; e presso la Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo);

b) **acquisto ed utilizzo dei valori di bollo**.

4. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CUI ALL'ART 25 *OCTIES DEL* D. LGS. N. 231/2001

I processi sensibili con riferimento a tali reati sono i seguenti:

a) **gestione dei flussi finanziari** (in generale);

b) **processo di approvvigionamento e selezione dei fornitori**;

c) **gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e simili**;

d) l'acquisto e/o la cessione di beni/servizi con controparti considerate a rischio;

e) **acquisto di opere letterarie rare**.

5. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

Gli organi statutari e tutti gli altri soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, o di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Conseguentemente si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di accertare la provenienza lecita di denaro, cose, beni o altre utilità che entrino nella disponibilità della società favorendo l'identificazione della provenienza stessa.

La gestione dei flussi finanziari deve essere ossequiosa dei seguenti principi:

a) nelle diverse fasi del processo di gestione dei flussi finanziari (in uscita ed in entrata) devono possibilmente essere coinvolti diversi attori con diverse funzioni;
b) deve essere mantenuto un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure e poteri, deleghe operative e profili autorizzativi;
c) l'attività di riconciliazione bancaria deve avvenire con periodicità almeno mensile;
d) tutti gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono essere tracciabili;
e) gli atti e le operazioni di movimentazione del denaro devono poter essere abbinate ad un processo e ad un responsabile;
f) i rapporti contrattuali con controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi GAFI devono essere accuratamente verificati e monitorati;
g) è vietato acquistare beni di provenienza sospetta;
h) riceve denaro in contante solo chi può accertarne la lecita provenienza tramite specifici strumenti;
i) l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori deve essere verificata attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio; acquisizione di eventuali informazioni commerciali (se trattasi di importi rilevanti); eventuale richiesta del certificato antimafia; dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alla responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio (v. anche normativa in materia di appalti pubblici).

Eventuali modalità non *standard* devono ritenersi soggette a controlli specificamente definiti e consistenti in:

a) individuazione del soggetto che richiede l'operazione;
b) individuazione del soggetto che autorizza l'operazione;
c) indicazione della motivazione e/o causale dell'operazione;
d) eventuale designazione della risorsa affidataria dell'operazione.

In ogni caso, è espressamente vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori della FEM di:

a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
b) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
c) trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito e simili) per importi complessivamente superiori ai limiti di Legge.

6. PROCEDURE SPECIFICHE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le attività della FEM, gli organi statutari della FEM, i dipendenti ed i consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

a) il **sistema di deleghe e procure interne alla FEM**;
b) il **Regolamento di contabilità e per il patrimonio** (ROF – all. B15) in quanto disciplina l'attività di controllo dell'utilizzo delle risorse disponibili;
c) la **Procedura di Gestione delle Commesse – Timesheet**;
d) la **Procedura per l'inventario dei beni**;
e) la **Procedura recupero crediti**;
f) il **Regolamento delle spese di rappresentanza** (ROF – all. B16);
g) il **Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B17);
h) la **Procedura acquisti**;
i) il **Regolamento trasferte per il personale della Fondazione Edmund Mach** (ROF – all. B8).

7. I CONTROLLI DELL'ODV

L'OdV valuta periodicamente l'idoneità ed efficace attuazione delle procedure qui richiamate, nonché del rispetto dei principi generali sopra enunciati.

L'OdV può discrezionalmente attivarsi con specifici controlli anche a seguito di segnalazioni ricevute.

L'OdV si attiva con indagini conoscitive mirate, in base ai seguenti indici di anomalia:

a) ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dalla controparte ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
b) frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferiti, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività della controparte, soprattutto se provenienti dall'estero o destinate all'estero;
c) alimentazione dei rapporti con strumenti che non appaiono coerenti con l'attività svolta dalla controparte;
d) operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dalla controparte;
e) operazioni effettuate frequentemente da una controparte in nome o a favore di terzi;
f) pagamenti o incassi in denaro contante di valore rilevante.

All'OdV deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione della FEM compresa quella relativa alla gestione dei flussi finanziari.

8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza devono essere informati:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Operazioni da qualificarsi come "anomale".	**DG** Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Tempestivo
Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e/o ricevere i pagamenti per contanti nonché dei soggetti abilitati ad acquistare e/o utilizzare valori bollati	**DG** Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Tempestivo